



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

Ordinanza n. 15 del 21/06/2023

(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni)

OGGETTO	Prevenzione incendi, pulizia fondi incolti, scarpate e terrapieni latistanti strade pubbliche - 21/06/2023 <i>Ordinanza ai sensi art. 50 del D.lgs. 267/2000</i>
---------	--

IL SINDACO

Prevenzione incendi, pulizia fondi incolti, scarpate e terrapieni latistanti strade pubbliche - 2023

PREMESSO CHE la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi in terreni incolti e/o abbandonati, con conseguenti gravi per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio;

VISTE le comunicazioni della Regione Calabria Dip.to n. 2 Presidenza "Politiche della Montagna Forestazioni e funzioni residue";

ACCERTATO CHE l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

CONSIDERATO CHE la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi di sicurezza per la circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO, altresì, che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti in prossimità di centri abitati e strade possono causare gravi problemi, di ordine sanitario per la presenza di insetti, ma soprattutto per i gravi pericoli di incendio;

VISTA la legge n. 353 del 21 Novembre del 2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

RICHIAMATA la L.R. n. 51 del 22/12/2017

VISTA la legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 10 della legge n. 353 del 2000;

VISTO l'art. 7) 1 bis della legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

ATTESTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

VISTO il D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano della Protezione Civile Comunale;

VISTI le norme del Vigente Codice Civile.

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA

Che durante la stagione estiva ed autunnale è proibita:

1. Accendere fuochi;
2. Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
3. Abbandonare rifiuti in discariche abusive;
4. Esercitare attività pirotecnica;
5. L'accensione delle restoppie in vicinanza di boschi, dalle case rurali, siepi, magazzini, depositi di gramaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile.
6. Il lancio di razzi, aerostati nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 (cinquecento) metri dalla loro periferia, nonché dal perimetro di costruzione destinate a fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili.
7. Nella stagione estiva ed autunnale è proibito fumare nei boschi fuori dagli spazi e dalle vie a fondo battuto.
8. Buttare mozziconi di sigarette durante la percorrenza di strade, etc, dagli autoveicoli o altri mezzi veicolari.



COMUNE DI LATTARICO

P R O V I N C I A D I C O S E N Z A

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

AVVERTE

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati tempestivamente con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a Mt. 10,00;

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00;

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente. Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

SANZIONI

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.

- La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992.

- Nel caso di mancato diserbo di aree incolte, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad € 300,00.

- Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo estivo e fino al 30 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'alt. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche, che chiunque avvisti un incendio deve dare immediata comunicazione ad una delle seguenti forze di Polizia o Soccorso:

- Vigili del Fuoco n. Tel 115;
- Carabinieri Forestali n. Tel. 1515;
- Corpo Polizia Locale Tel. 0984/933391;
- Arma Carabinieri Tel. 112;
- Questura Tel..... 113;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 120 giorni affissamediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale. Inserita nel sito ufficiale del Comune: www.comune.lattarico.cs.it.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatoli.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Cosenza, alla Stazione dei Carabinieri di Lattarico, all'Amministrazione Provinciale di Cosenza, alla Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile - Catanzaro.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria.

DISPONE

L'immediata Esecutività del presente provvedimento, e la sua efficacia fino alla data prevista al punto 1.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

- a. Ai Responsabili del Settore Tecnico;
- b. Al Comando Polizia Municipale;
- c. Al Comando Carabinieri Lattarico;
- d. Al Responsabile delle Pubblicazioni.

Dalla Residenza Comunale, addì 21/06/2023



IL SINDACO

Dott.ssa Antonella Blandi

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull'albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune www.comune.lattarico.cs.it per quindici giorni consecutivi.

n. 54 del 21/06/2023



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Antonio Ivan Cameriere